



Comunicazione UFRC 2/11

19 dicembre 2011

Informazioni concernenti la prassi dell'Ufficio federale del registro di commercio

Attuazione delle nuove soglie dell'art. 727, cpv. 1 cifra 2 CO

1. Situazione iniziale

L'innalzamento delle soglie dell'art. 727 cpv. 1 n. 2 CO¹, le quali determinano il limite tra revisione limitata e ordinaria del conto annuale, entreranno in vigore il 1° gennaio 2012.² L'unica modifica materiale concerne l'innalzamento delle soglie da 10 a 20 milioni di franchi per la somma di bilancio, da 20 a 40 milioni di franchi per la cifra d'affari e da 50 a 250 posti di lavoro a tempo pieno. Le soglie di riferimento per le associazioni e i conti di gruppo³ non cambiano.

Il diritto transitorio prevede esplicitamente che le soglie vigenti (10-20-50) restano applicabili agli esercizi annuali che sono cominciati prima dell'entrata in vigore dei nuovi valori.

I criteri di riferimento (bilancio complessivo, cifra d'affari e posti di lavoro a pieno tempo) non sono modificati. Anche il metodo di calcolo resta invariato: una revisione ordinaria del conto annuale va effettuata se una società oltrepassa due delle tre soglie per due esercizi consecutivi.

Per rinunciare alla revisione limitata del conto annuale (opting-out), l'ente giuridico non deve avere, in media annua, un effettivo superiore ai 10 posti di lavoro a tempo pieno (art. 727a cpv. 2 CO). L'innalzamento delle soglie deciso dal Parlamento estende pertanto il campo d'applicazione della revisione limitata, senza tuttavia che quello dell'opting-out sia ridotto.

¹ Legge federale di complemento del codice civile svizzero del 30 marzo 1911 (Libro quinto: diritto delle obbligazioni; CO; RS 220).

² RU 2011 5863 s. Cfr. Comunicati stampa del Consiglio federale del 31 agosto 2011: http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2011/ref_2011-08-310.html

³ I valori soglia di 10-20-50 previsti per i conti di gruppo passeranno verosimilmente a 20-40-250, all'occasione della prossima modifica del diritto contabile. Il parlamento ha pertanto rinunciato ad adattare l'art. 663e cpv. 2 CO per ora.

2. Scopo di questa comunicazione e ipotesi

Questa comunicazione non si pronuncia sull'obbligo di diligenza che spetta all'organo superiore di direzione o di amministrazione in relazione alla decisione di opting-out.

Il suo oggetto è solo l'attuazione delle nuove soglie in riferimento al registro di commercio. Nell'ambito della presente comunicazione,

- l'ente giuridico non conta più di 10 posti di lavoro a tempo pieno e
- l'esercizio annuo corrisponde all'anno civile.

L'art. 62 ORC indica i documenti giustificativi da produrre.⁴

3. Opting-out di un ente giuridico costituito il 1° gennaio 2012 o successivamente

Non vi è nessun cambiamento rispetto alla prassi attuale. Tuttavia sono determinanti le nuove soglie 20/40 (somma di bilancio/cifra d'affari).

4. Opting-out di un ente giuridico costituito prima del 1° gennaio 2012

4.1. Le soglie di 10/20 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate

L'ufficio del registro di commercio è in grado d'iscrivere l'opting-out, sulla base dei conti annuali 2011 e 2010 (prodotti come documenti giustificativi nel 2012) quando le previgenti soglie di 10/20 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate.

Dicasi lo stesso se, nel 1° semestre 2012, sono prodotti come documenti giustificativi i conti annuali 2010 e 2009, e le soglie di 10/20 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate. Occorre rinviare al n. 4.2 cpv. 2, per il caso particolare in cui le soglie di 10/20 sono state oltrepassate nel periodo contabile 2010.

4.2. Le soglie di 10/20 sono completamente oltrepassate; le soglie di 20/40 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate

L'ufficio del registro di commercio è abilitato a iscrivere l'opting-out alle seguenti condizioni:

- i conti annuali 2011 e 2010 sono prodotti come documenti giustificativi, e
- le soglie di 10/20 sono oltrepassate per gli esercizi annuali 2011 e 2010, ma non sono oltrepassati, o sono oltrepassati solo parzialmente, i valori 20/40.

L'ufficio del registro di commercio può ritenere che l'assemblea generale ha approvato il conto annuale 2011, conformemente alle disposizioni del CO. L'approvazione del conto annuale non revisionato sarà invece nulla (art. 731 cpv. 3, 1^a sentenza CO). In questo caso l'opting-out si applica dall'esercizio 2012.

L'ufficio del registro di commercio non può iscrivere l'opting-out (e cancellare l'ufficio di revisione), se

- i conti annuali 2010 e 2009 sono prodotti come documenti giustificativi nel primo semestre 2012,
- le soglie di 10/20 sono oltrepassate, almeno nel 2010, e
- le soglie 20/40 non sono, o sono solo parzialmente, oltrepassate.

L'ufficio del registro di commercio non può poi partire dal principio che il conto annuale 2011 è stato sottoposto alla revisione ordinaria e che l'assemblea generale l'ha approvato (*a contrario* della disposizione transitoria sul rilevamento delle soglie).

⁴ Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

4.3 I valori soglia 20/40 sono oltrepassati

Se i conti annuali 2011 e 2010 sono prodotti come documenti giustificativi nel 2012 e le soglie di 20/40 sono state oltrepassate durante entrambi gli esercizi annuali, l'ufficio del registro di commercio non può iscrivere l'opting-out perché l'ente giuridico è soggetto alla revisione ordinaria.

Lo stesso dicasi se i conti annuali 2010 e 2009 sono prodotti come documenti giustificativi nel 1° semestre 2012.

5. Altri commenti

La comunicazione 2/09 dell'UFRC, del 2 luglio 2009, contiene altri commenti sull'attuazione del diritto in materia di revisione da parte delle autorità del registro di commercio.⁵

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

⁵

<https://www.e-service.admin.ch/wiki/download/attachments/76287744/praxismitteilung+2-09+I.pdf?version=1&modificationDate=1322473921804>